



Ordinanza municipale per l'erogazione di incentivi in favore dell'efficienza energetica, delle energie rinnovabili e della mobilità sostenibile dell'1.1.2023

Richiamati:

- richiamati gli articoli 192 della Legge Organica Comunale del 30 giugno 1987, l'art. 44 del Regolamento di applicazione della LOC e i relativi disposti del Regolamento organico comunale;
- il Regolamento comunale concernente gli incentivi per l'efficienza energetica e l'impiego di energie rinnovabili;
- il Decreto esecutivo concernente l'accesso agli incentivi in ambito energetico (del 7 luglio 2021).

Il Municipio di Agno dispone:

CAPITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Obiettivo

La presente ordinanza definisce nel dettaglio le procedure di concessione e l'ammontare degli incentivi comunali atti al finanziamento di misure di politica ambientale realizzate sul territorio comunale volte a ridurre i consumi di energia, a favorire l'impiego di energie rinnovabili e incentivare la mobilità sostenibile.

Art. 2 Credito disponibile

1. Per l'incentivazione dei provvedimenti di cui all'art. 3 l'importo disponibile è fissato annualmente nei conti preventivi del Comune.
2. Le richieste debitamente compilate e corredate della documentazione necessaria vengono trattate ed evase in ordine progressivo.

Art. 3 Ambiti incentivati

1. Il Comune riconosce un sostegno finanziario nei seguenti ambiti:
 - a) risanamenti energetici di edifici esistenti;
 - b) nuove costruzioni MINERGIE-A[®] e MINERGIE-P[®] e/o -ECO[®];
 - c) sostituzione di un impianto di riscaldamento ad olio combustibile, gas o elettrico diretto;
 - d) sostituzione di una pompa di calore;
 - e) impianti fotovoltaici;
 - f) batterie di accumulo abbinata ad impianti fotovoltaici;
 - g) impianti solari termici;
 - h) certificazioni e consulenze;
 - i) trasporto pubblico (privati);
 - j) trasporto pubblico (aziende);
 - k) bici elettriche e ciclomotori elettrici;
 - l) stazioni di ricarica domestiche per auto elettriche
 - m) benzina alchilata.



CAPITOLO II INCENTIVI IN FAVORE DELL'EFFICIENZA ENERGETICA E DELLE ENERGIE RINNOVABILI NEGLI EDIFICI

Art. 4 Condizioni generali e procedura

1. Le richieste di incentivo devono essere inoltrate a conclusione avvenuta delle opere o prestazioni attraverso gli appositi formulari, da richiedere alla cancelleria comunale o scaricabili dal sito *www.agno.ch* o *www.energia-abm.ch*.
2. Le richieste diventano effettive quando debitamente compilate e corredate da tutti giustificativi elencati nei formulari secondo le disposizioni e le tempistiche descritte nella presente ordinanza.
3. Gli incentivi della presente ordinanza possono essere concessi soltanto se, per le opere da incentivare, è disponibile la rispettiva licenza edilizia cresciuta in giudicato o l'autorizzazione dell'autorità comunale a seguito dell'annuncio lavori e la notifica di fine lavori.
4. La somma di tutti gli incentivi ottenuti per le opere oggetto della richiesta non può superare il 40% dei costi totali di investimento per le stesse stabilito dalla legge cantonale sui sussidi. Il richiedente deve indicare espressamente se per il progetto ha già ottenuto o prevede di ottenere ulteriori incentivi finanziari da parte di altri enti (pubblici o privati). Di principio è permessa la cumulabilità dei sussidi.

Art. 5 Risanamenti energetici di edifici esistenti

1. Possono beneficiare dell'incentivo coloro che realizzano interventi di risanamento energetico su edifici esistenti localizzati sul territorio giurisdizionale del Comune.
2. L'incentivo è concesso unicamente per interventi di risanamento su edifici che beneficiano dei finanziamenti del Cantone nell'ambito del "Risanamento Base". Fanno stato le condizioni e i criteri in vigore definiti a livello cantonale.
3. L'importo concesso ammonta al **50%** del finanziamento erogato dal Cantone nell'ambito del "Risanamento Base", ritenuto un massimo pari a **5'000 CHF**.
4. Per il risanamento di edifici esistenti che beneficiano del bonus cantonale "Edifici certificati", è concesso un ulteriore bonus pari a **1'000 CHF**.
5. Le richieste di incentivo devono essere inoltrate a conclusione dei lavori e al più tardi entro sei mesi dalla ricezione della conferma di versamento dell'incentivo emanata dall'ente cantonale competente.

Art. 6 Nuove costruzioni MINERGIE-A® e MINERGIE-P®

1. Possono beneficiare dell'incentivo coloro che costruiscono nuovi edifici o ampliamenti ad elevato standard energetico localizzati sul territorio giurisdizionale del Comune.
2. L'incentivo è concesso unicamente per nuovi edifici o ampliamenti realizzati secondo gli standard MINERGIE-P® e MINERGIE-A® (ev. con complemento -ECO), che beneficiano degli incentivi cantonali. Fanno stato le condizioni e i criteri in vigore definiti a livello cantonale.
3. L'importo concesso ammonta al **50%** del contributo cantonale ritenuto un importo massimo pari a **2'000 CHF**.
4. Per il completamento MINERGIE-ECO è concesso un ulteriore incentivo pari al **50%** del finanziamento erogato dal Cantone ritenuto un importo massimo di **500 CHF**.
5. Le richieste di incentivo devono essere inoltrate a conclusione dei lavori e al più tardi entro sei mesi dalla ricezione della conferma di versamento dell'incentivo cantonale emanata dall'ente cantonale competente.



Art. 7 Sostituzione di un impianto di riscaldamento ad olio combustibile, gas o elettrico diretto

1. Possono beneficiare dell'incentivo coloro che sostituiscono impianti di riscaldamento elettrici diretti o alimentati con olio combustibile o gas a uso principale con una pompa di calore, una stufa a pellet a carica manuale o un impianto a pellet automatizzato in edifici esistenti localizzati sul territorio giurisdizionale del Comune.
2. L'incentivo è concesso unicamente per impianti che beneficiano degli incentivi cantonali. Fanno stato le condizioni e i criteri in vigore definiti a livello cantonale.
3. L'importo concesso ammonta al **50%** del contributo cantonale, ritenuto un importo massimo pari a **2'000 CHF** per impianto.
4. In caso di prima installazione di un sistema idraulico per la distribuzione del calore all'interno dell'edificio che beneficia dell'incentivo cantonale, è concesso un ulteriore incentivo pari al **50%** del finanziamento erogato dal Cantone ritenuto un importo massimo di **1000 CHF**. Le richieste di incentivo devono essere inoltrate a conclusione dei lavori e al più tardi entro sei mesi dalla ricezione della conferma di versamento dell'incentivo cantonale emanato dall'ente competente.

Art. 8 Sostituzione di una pompa di calore

1. Possono beneficiare dell'incentivo coloro che sostituiscono una pompa di calore esistente (installata prima del 2000, fa stato la licenza edilizia) con una nuova pompa di calore in edifici esistenti localizzati sul territorio giurisdizionale del Comune.
2. L'incentivo è concesso unicamente per impianti che beneficiano degli incentivi cantonali. Fanno stato le condizioni e i criteri in vigore definiti a livello cantonale.
3. L'importo concesso ammonta al **50%** del contributo cantonale, ritenuto un importo massimo pari a **2'000 CHF** per impianto.
4. Le richieste di incentivo devono essere inoltrate a conclusione dei lavori e al più tardi entro sei mesi dalla ricezione della conferma di versamento dell'incentivo cantonale emanato dall'ente competente.

Art. 9 Impianti fotovoltaici

1. Possono beneficiare dell'incentivo coloro che realizzano nuovi impianti solari fotovoltaici su edifici nuovi o esistenti localizzati sul territorio giurisdizionale del Comune.
2. L'incentivo è concesso unicamente per impianti fotovoltaici allacciati alla rete da **2 a 30 kWp**.
3. L'importo concesso ammonta al **50% del contributo unico cantonale definitivo**, ritenuto un importo massimo di **2'000 CHF** per impianto.
4. Le richieste di incentivo devono essere inoltrate al più tardi entro sei mesi dalla decisione definitiva di versamento dell'incentivo cantonale

Art. 10 Batterie di accumulo abbinate ad impianti fotovoltaici

1. Possono beneficiare dell'incentivo coloro che installano batterie di accumulo abbinate a impianti solari fotovoltaici allacciati alla rete, su edifici residenziali nuovi o esistenti localizzati sul territorio giurisdizionale del Comune.
2. La batteria è utilizzata a scopo di accumulo e installata in concomitanza all'impianto fotovoltaico. L'incentivo non viene erogato per l'installazione di batterie abbinate ad impianti fotovoltaici preesistenti.
3. La batteria non deve poter essere caricata dalla rete.
4. La potenza dell'impianto fotovoltaico a cui le batterie di accumulo sono abbinate deve essere tra i 2 e i 30 kWp.
5. L'importo concesso ammonta a **1000 CHF + 250 CHF/kWh** di capacità utile, ritenuto un importo massimo di **2'000 CHF** per impianto.
6. L'incentivo può essere cumulato con quello all'Articolo 9 ed è subordinato all'ottenimento dello stesso.



7. Le richieste di incentivo devono essere inoltrate al più tardi entro sei mesi dalla conclusione dei lavori, fa stato la data della Domanda di raccordo per le installazioni produttrici di energia elettrica (IPE) e/o accumulatori di energia o del Formulario per la certificazione di impianti fotovoltaici.

Art. 11 Impianti solari termici

1. Possono beneficiare dell'incentivo coloro che realizzano nuovi impianti solari termici su edifici esistenti localizzati sul territorio giurisdizionale del Comune. Sono esclusi edifici con destinazione d'uso prevalentemente industriale e/o commerciale.
2. L'incentivo è concesso unicamente per impianti che beneficiano degli incentivi cantonali. Fanno stato le condizioni e i criteri in vigore definiti a livello cantonale.
3. L'importo concesso ammonta al **50%** del contributo cantonale, ritenuto un importo massimo pari a **2'000 CHF** per impianto.
4. Le richieste di incentivo devono essere inoltrate a conclusione dei lavori e al più tardi entro sei mesi dalla ricezione della conferma di versamento dell'incentivo cantonale emanato dall'ente competente.

Art. 12 Certificazioni e consulenze

1. Possono beneficiare dell'incentivo coloro che fanno eseguire su un edificio localizzato sul territorio giurisdizionale del Comune:
 - un Certificato Energetico Cantonale degli Edifici Plus (CECE-Plus);
 - un'etichetta energetica CECE;
 - una consulenza energetica "Bussola Energia";
 - una consulenza energetica "Calore rinnovabile".
2. Che ottengono per un edificio localizzato sul territorio giurisdizionale del Comune-:
 - una certificazione provvisoria Minergie®;
 - un attestato SQM Costruzione, SQM Esercizio o PERFORMANCE;
3. Sono esclusi edifici con destinazione d'uso prevalentemente industriale e/o commerciale.
4. Non è possibile cumulare l'incentivo per l'etichetta energetica CECE e Certificato Energetico Cantonale degli Edifici Plus (CECE-Plus).
5. L'importo concesso ammonta al **50%** del costo dell'analisi, ritenuto un importo massimo di **500 CHF e un importo minimo di 100 CHF**.
6. Le richieste di incentivo devono essere inoltrate al più tardi entro sei mesi dalla conclusione dell'analisi. Fa stato la data di emissione della fattura del consulente accreditato.

CAPITOLO III INCENTIVI IN FAVORE DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE

Art. 13 Procedura generale

1. Le richieste di incentivo devono essere inoltrate attraverso gli appositi moduli, da richiedere alla cancelleria comunale o scaricabili dal sito www.agno.ch.
2. Le richieste diventano effettive quando debitamente compilate e corredate da tutti i giustificativi elencati nei moduli secondo le disposizioni e le tempistiche descritte nella presente ordinanza.

Art. 14 Incentivi ai cittadini

1. Possono beneficiare dell'incentivo le persone domiciliate o dimoranti (permesso B) del Comune che acquistano un abbonamento mensile o annuale per i mezzi di trasporto pubblici.



2. L'incentivo è concesso unicamente per i seguenti abbonamenti e titoli di trasporto:
 - Comunità tariffale Arcobaleno: abbonamenti mensili o annuali;
 - Ferrovie federali svizzere (FFS): abbonamento generale (AG), abbonamento ½ prezzo, abbonamento binario 7, abbonamento di percorso e interregionali, carta Junior e carta Bimbi accompagnati.
3. Non sono incentivati gli abbonamenti per animali domestici o attrezzature (biciclette, ecc.).
4. L'importo concesso ammonta al: 50% del prezzo d'acquisto per gli abbonamenti nominativi a carico dei giovani, ritenuto un importo massimo di **500 CHF** per anno civile
5. 15% del prezzo di acquisto per gli abbonamenti nominativi a carico degli altri abbonati domiciliati o residenti, ritenuto un importo massimo di **500 CHF** per anno civile.
6. Per gli abbonamenti di 1a classe l'incentivo corrisponde unicamente alla rispettiva tariffa valida per gli abbonamenti di 2a classe.
7. Le richieste di incentivo devono essere inoltrate durante il periodo di validità del titolo di trasporto o al più tardi entro 2 mesi dalla scadenza dello stesso.

Art. 15 Incentivi alle aziende

1. Possono beneficiare dell'incentivo le persone giuridiche o fisiche datrici di lavoro con stabilimento d'impresa nel Comune che promuovono e sovvenzionano l'acquisto di abbonamenti da parte di dipendenti attivi sul territorio del Comune.
2. L'incentivo è concesso unicamente per l'abbonamento della Comunità tariffale Arcobaleno o di abbonamenti interregionali FFS mensili o annuali.
3. Non sono incentivati gli abbonamenti per attrezzature (biciclette, ecc.).
4. Il contributo del Comune ammonta al 50% del sussidio concesso dall'azienda, ritenuto un massimo di **50 CHF** per titolo di trasporto.
5. Per gli abbonamenti di 1a classe l'incentivo corrisponde unicamente alla rispettiva tariffa valida per gli abbonamenti di 2a classe.
6. Le richieste di incentivo devono essere inoltrate annualmente, al più tardi entro la fine dell'anno civile in corso.

Art. 16 Biciclette elettriche e ciclomotori (scooter) elettrici

1. Possono beneficiare dell'incentivo per le biciclette elettriche (e-bike) e i ciclomotori (scooter) elettrici:
 - le persone fisiche domiciliate nel Comune a partire da 14 anni compiuti e le persone giuridiche;
 - enti e fondazioni con sede legale nel Comune per scopi di mobilità aziendale sul territorio comunale.
2. L'incentivo è concesso unicamente se sono rispettate le seguenti condizioni:
 - il modello di bicicletta elettrica deve essere inserito nel catalogo e-bike Ticino (www.ebiketicino.ch);
 - la bicicletta o il ciclomotore devono essere nuovi e acquistati presso un negozio e non da terzi,
 - il mezzo deve essere acquistato in Svizzera presso un rivenditore ufficiale;
 - il fabbricante deve offrire una garanzia almeno di 2 anni e un punto di assistenza tecnica nel Canton Ticino;
3. L'importo concesso ammonta al:
 - 20% del costo, ritenuto un massimo di **500 CHF** per le biciclette elettriche (inclusi kit elettrici) secondo l'art. 18 lett. b dell'Ordinanza federale concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV);
 - 10% del costo, ritenuto un massimo di **400 CHF**, per ciclomotori e scooter elettrici secondo l'ordinanza federale concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) e gli scooter.



4. Ogni beneficiario ha diritto ad un incentivo unico ogni 3 anni.
5. Il beneficiario non può rivendere la bicicletta rispettivamente il ciclomotore elettrico entro i primi 3 anni dall'acquisto. In caso contrario egli deve rimborsare l'incentivo al Comune, secondo i seguenti criteri:
 - vendita entro il primo anno: restituzione completa dell'incentivo;
 - vendita tra il primo e il secondo anno: restituzione di 2/3 dell'incentivo;
 - vendita tra il secondo e il terzo anno: restituzione di 1/3 dell'incentivo.
6. Le richieste di incentivo devono essere inoltrate entro 3 mesi dalla data di acquisto.

Art. 17 Stazioni di ricarica per automobili elettriche

1. Possono beneficiare dell'incentivo per l'installazione di una stazione di ricarica domestica in edifici residenziali plurifamiliari.
2. L'importo concesso corrisponde ad un importo forfettario di **200 CHF** per impianto installato.
3. La somma di tutti gli incentivi ottenuti per la stazione di ricarica non può superare il 40% dei costi totali di investimento per la stessa stabilito dalla legge cantonale sui sussidi.
4. La stazione di ricarica deve essere fissata a muro o su di un supporto dedicato.

CAPITOLO IV INCENTIVI VARI

Art. 18 Benzina alchilata

1. Possono beneficiare dell'incentivo per l'acquisto di benzina alchilata per apparecchi e macchinari a 2 e a 4 tempi i cittadini domiciliati e i dimoranti (permesso B) nel Comune e le aziende di giardinaggio con sede legale nel Comune.
2. L'importo concesso ammonta a **2.50 CHF/litro** del costo della benzina alchilata per un quantitativo massimo di **20 litri annui** per nucleo familiare o per azienda.
3. Le richieste di incentivo devono essere inoltrate durante l'anno civile di pertinenza.

CAPITOLO V DISPOSIZIONI FINALI

Art. 19 Riscossione indebita

1. Gli incentivi indebitamente riscossi devono essere restituiti spontaneamente dai beneficiari.
2. Ogni abuso rilevato nell'ambito dell'assegnazione dell'incentivo determina, oltre all'immediata restituzione di quanto indebitamente acquisito, il decadimento del diritto per gli anni seguenti. Rimane riservata l'azione penale e il prelievo delle spese amministrative.

Art. 20 Diritto di compensazione

Gli incentivi potranno essere trattenuti a parziale o a totale compensazione delle imposte e delle tasse comunali, qualora gli aventi diritto fossero in mora con il pagamento delle stesse.

Art. 21 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1.1.2023 e sostituisce l'ordinanza del 5 febbraio 2018.



Art. 22 Pubblicazione

La presente ordinanza è pubblicata agli albi comunali dal 17 aprile al 17 maggio 2023.

Contro la presente ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato nel termine di pubblicazione.

PER IL MUNICIPIO DI AGNO

Il Sindaco



Thierry Morotti



Il Segretario



Flavio Piattini